

**REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E L' ISTRUZIONE DELLE
QUESTIONI DI RILIEVO DISCIPLINARE**

ART. 1 - Le questioni di rilievo disciplinare, delle quali si sia avuta conoscenza diretta o tramite atti trasmessi al Consiglio dell'Ordine, formano oggetto di procedura preliminare diretta ad accertare i fatti, ai fini della loro eventuale presa in considerazione da parte del Consiglio.

ART.2 - E' istituito un registro delle "notizie disciplinari" nel quale, ad opera del Segretario, vengono inseriti, in ordine cronologico, gli esposti scritti o le notizie pervenute al Consiglio aventi possibile rilievo disciplinare.

L'annotazione dovrà contenere il nome dell'esponente o del notiziante e dell'iscritto del cui comportamento ci si duole.

Esposti o notizie di persone anonime non verranno prese in esame e non formeranno oggetto di alcuna indagine

ART.3 - Il Presidente avvenuta l'iscrizione, esegue un primo esame della doglianza; può altresì designare, sentito il Consiglio, un Consigliere a svolgere ad adiuvandum sommarie indagini preliminari.

Nel primo Consiglio utile, il Presidente o il Consigliere designato riferisce al Consiglio stesso, proponendo, ove ne ravvisi l'inammissibilità o la palese infondatezza il non luogo a procedere.

In ogni altro caso o qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la proposta di non luogo a procedere, si darà avvio alla procedura di indagine preliminare ai sensi del successivo art. 5)

Le motivazioni del non luogo a procedere vengono succintamente allegare all'esposto e inserite nel fascicolo personale dell'iscritto, al quale si dà comunicazione semplice dell'esposto e della conseguente archiviazione; nel registro sub 2) il Segretario provvede ad annotare l'archiviazione, per non luogo a procedere, senza ulteriori formalità.

ART. 4 - Deliberata l'apertura delle indagini preliminari ai sensi del precedente articolo, l'esame delle questioni di cui all'art.1 e gli eventuali accertamenti sono svolti dal Presidente o da un Consigliere, da lui delegato.

Il Presidente o il Consigliere designato assumerà la qualifica di "Responsabile"

ART. 5 - Il "Responsabile" comunica, con le modalità di cui all'art. 8 della l. n.241/1990, ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui allo art. 10 della stessa legge, l'oggetto della pratica o copia dell'esposto al Professionista interessato, al quale chiede i necessari chiarimenti, e compie tutti gli atti necessari per l'istruzione della pratica:

Il "Responsabile" assume la posizione di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n.241/1990 ed esercitano i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART.6 - Il "Responsabile" ha ampia facoltà di indagine per pervenire ad una precisa individuazione dei fatti; per l'espletamento di tale attività, potrà richiedere documenti, sentire l'iscritto personalmente od eventualmente con la presenza del Presidente o di altro Consigliere da questi designato e se richiesto, l'Esponente o altre persone informate.

ART. 7 - Il "Responsabile", nella prima riunione utile del Consiglio, successiva alla chiusura dell'istruttoria, potrà motivare oralmente la

proposta di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare.

Ove ritenga di motivare per iscritto le conclusioni da sottoporre al Consiglio, deve trasmetterle alla Segreteria entro il giorno precedente fissato per la seduta consiliare, nella quale la questione dovrà essere discussa.

Qualora a seguito dell'esame del Consiglio si manifesti la necessità o l'opportunità di un ulteriore approfondimento delle indagini, la pratica viene riassegnata al Presidente che potrà affidarla al medesimo "Responsabile" o ad altro Consigliere; in questo caso Il "Responsabile" deve presentare per iscritto i risultati dei richiesti approfondimenti con la relativa proposta scritta nel termine di cui al comma precedente.

Le sedute consiliari previste, al 1° ed al 3° comma del presente articolo debbono di norma tenersi rispettivamente entro novanta giorni ed entro centocinquanta giorni dalla data di iscrizione sul registro da parte del Segretario della questione di rilievo disciplinare.

ART. 7 BIS - Sulla proposta il Consiglio delibera senza il voto del "Responsabile", che comunque partecipa alla discussione per fornire chiarimenti.

Nella deliberazione, il Presidente, o qualora sia "Responsabile", il Consigliere più anziano di età, vota per ultimo.

In caso di voti pari, prevarrà la decisione più favorevole all' Iscritto

Qualora il "Responsabile" non sia in grado, anche a seguito del disposto approfondimento, di formulare una proposta, il Consiglio dovrà ritenere tale circostanza come richiesta di archiviazione

ART 8 - Le determinazioni del Consiglio in ordine alla archiviazione della

procedura amministrativa od all'apertura di procedimento disciplinare debbono essere adeguatamente, ancorchè succintamente, motivate e l'esito viene comunicato all'Iscritto; dell'archiviazione viene altresì data notizia semplice a coloro che hanno segnalato al Consiglio la questione che ha dato origine alla procedura disciplinare.

ART 9 - Se la notizia di cui all'art 1 è costituita da fatto oggetto di indagini di natura penale, il Consiglio, sentito il Presidente nella sua relazione ex art. 3 ovvero il "Responsabile" nella sua relazione ex art. 7 e ritenuta la pregiudizialità dell' accertamento penale ai fini del conseguente accertamento della rilevanza disciplinare della doglianza, può sospendere per un periodo massimo di mesi 6 l'avvio dell'attività prevista dall'art. 5 , 7 , 7 bis, in attesa dell'esito delle indagini penali.

ART 10 - In caso di apertura del procedimento disciplinare, questo si svolge secondo le modalità previste dalle norme vigenti, assumendo il Presidente od il Consigliere da lui designato la funzione e la qualifica di Istruttore e l'Iscritto quella di Incolpato; l' Istruttore dà corso, nel modo più celere alle attività di cui al 2° comma dell'art. 47 RD 22/1/1934 n.37 e riferisce all'esito, qualora persona diversa dal Presidente, a quest'ultimo e al Consiglio per gli adempimenti di cui al 3° comma del citato articolo.

Il "Responsabile" designato per la fase preliminare, non può assumere le funzioni di Istruttore

ART.11 - L' Istruttore anche a seguito delle ulteriori difese svolte dall' Incolpato ai fini dell' espletamento di una compiuta istruttoria e nell'espletamento di quanto indicate nel secondo comma dell' art. 47, potrà disporre l'acquisizione di atti o documenti nuovi o precedentemente non

esibiti o di ogni altra utile informazione; potrà convocare l'Incolpato, che verrà sentito, se richiesto alla presenza del difensore, propri iscritti o sentire parti informate.

Tale attività istruttoria sarà tenuta dall' Istruttore alla presenza del Segretario, che stenderà verbale dell'audizione e del Presidente o da altro Consigliere da questi designato

ART. 12 - L'Istruttore, qualora in esito alle attività di cui al 2' comma dello art. 47 del RO 22/1/1934 n.37, ravvisasse la sussistenza delle condizioni per procedere alla archiviazione, ne riferisce al Consiglio; il provvedimento di archiviazione è regolato dall'art.8; esso deve, in ogni caso, essere comunicato al Pubblico Ministero.

All' archiviazione si perviene qualora dalle attività svolte ai sensi del secondo comma dell'art. 47 si ravvisi che il fatto non riveste gli estremi dell'illecito disciplinare, non è stato commesso o si è estinto

In ogni altro caso il Consiglio delibera la fissazione dell'udienza dibattimentale, mediante notifica di citazione ai sensi dell'art.48 legge citata.

Il Presidente o in caso di sua assenza il Consigliere più anziano di età, fissa la data della seduta e nomina il Relatore, anche in persona diversa dall'Istruttore

ART 13 - La trattazione del procedimento disciplinare avviene, per quanto possibile, in una unica riunione; le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.

ART 14 - Il Collegio sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e sarà presieduto dal Presidente o in

sua assenza da Consigliere da lui designato.

Il Segretario dell'ordine o in caso di sua assenza un Consigliere designato dal Presidente fungerà da Segretario del Collegio che provvederà a redigere il verbale di udienza

Il Relatore o in sua assenza altro Consigliere designato dal Presidente provvederà ad esporre brevemente i fatti oggetto di incolpazione

Il Consiglio, esaurito il dibattimento e sentito per ultimo l'Incolpato, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione, depositando all'esito, il dispositivo presso gli Uffici di Segreteria dell'Ordine

ART. 15 - Le decisioni dei procedimenti disciplinari, redatte ai sensi dell'art. 51 RD 22/1/1934 n.37, sono depositate nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia negli Uffici di Segreteria dell'Ordine e vengono notificate nei modi e nei termini di cui all'art. 50 RDL n.1578 del 27/11/1933.

ART.16 - Il presente regolamento integra e sostituisce quello attualmente in corso e per quanto non previsto o contemplato si farà riferimento alle norme di legge in materia

La data di entrata in vigore è fissata per il 12.3.2004 e troverà applicazione per le questioni di natura disciplinare iscritte nel registro a partire da tale data.